

VERBALE di ACCORDO

In data 11/1/1990

tra ATAF e organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL aziendali

-dopo le riunioni avute in merito alle modalità di prestazione lavorativa del reparto "autisti di direzione", a seguito della richiesta a suo tempo presentata dalle OO.SS. aziendali

si conviene quanto segue

art1) a decorrere dall'anno 1990 al personale adibito al reparto "autisti di direzione" viene esteso il numero di riposi periodici annuali in atto per gli addetti alla guida di autobus in linea

art2) restano confermate le altre normative in atto per il reparto "autisti di direzione" ed in particolare la prestazione lavorativa ordinariamente articolata in 6 giornate settimanali con orario giornaliero di 6 ore e 30 minuti primi; l'orario settimanale risultante ai fini del CCNL dovrà essere pertanto calcolato, come per altri settori aziendali, tenendo anche conto del maggior numero di giornate di riposo vale a dire secondo la formula:

$$\text{orario settimanale} = \text{orario giornaliero} \times \text{numero giornate lavorative settimanali} \times (365 + 52 - \text{numero complessivo annuale di riposi e altre giornate di non prestazione}) / 365.$$

Le giornate di riposo aggiuntive rispetto ai normali riposi domenicali verranno godute in modo scaglionato in relazione alle esigenze di servizio o altrimenti retribuite come da accordi; in tale ultimo caso le parti esamineranno le eventuali cause di natura organizzativa o di carenza di organico.

Art3) La presente normativa di miglior favore viene adottata in considerazione della particolarità delle mansioni svolte dal personale interessato e non è considerata dalle parti estensibile ad altri reparti con riposo al settimo giorno.

art4) L'attuazione del presente accordo è subordinata all'approvazione degli organi amministrativi e di controllo competenti.

Carlo Luciani

[Signature]

Stefano Faccioli

[Signature]

[Signature]